



CONTRATTO N. 12 – CIG ZF92D4C954

CODICE UNIVOCO:UFP737

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
MANTENIMENTO SERVIZIO DI AUDIT PRIVACY AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE PRIVACY
DELL'I. C. N. 3 FELISSENT - TREVISO**

L'Istituto Comprensivo.n3 Felissent di Treviso C.F. 94136060269, nella persona della Dirigente Scolastica pro tempore **FRANCESCA MAGNANO**, domiciliato, per la sua carica, presso l'Istituzione Scolastica, in Treviso Via San Zeno, 41;

e

la Società **GEMINI CONSULT SRL**, partita IVA 03258210263, con sede in 31033 Castelfranco Veneto (TV), via F. M. Preti 2, Tel. 0422/877411 – e-mail: gemini@geminiconsult.it, d'ora in poi identificato come "Esperto"

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (artt. 37-39);
- VISTA la nota MIUR n.563 del 22/05/2018; (RDP);
- VERIFICATO che all'interno dell'Istituto non esistono figure con conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA' ED OGGETTO

Oggetto del contratto è l'Audit Privacy e l'aggiornamento della documentazione Privacy dell'istituto, inclusa la formazione del personale interno, come da preventivo di Gemini Consult srl del 05 maggio 2020 – offerta n. B019-0620:

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'ESPERTO

L'Esperto si impegna a fornire l'attività sopra descritta, nell'arco della durata del contratto (art. 3).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'Esperto, che non potrà avvalersi di sostituti (con recupero in caso di impedimento).

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte della professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

Il servizio comprende:

- Una sessione per la raccolta di tutti i dati necessari tramite l'invio, da parte della Gemini Consult, di un questionario (in formato Excel) da completare dallo scrivente con le sole variazioni intervenute rispetto alla prima documentazione documentale;
- Controllo di coerenza del sito internet istituzionale dell'istituto nonché delle aree sensibili individuate (utilizzo di nominativi, foto e video nel sito istituzionale, social media, web radio e così via);
- Attività di consulenza telefonica o via mail relativa a problematiche in ambito Privacy;
- L'elaborazione di tutta la documentazione necessaria e del DRSP istituzionale;
- La consegna dei documenti a mezzo raccomandata.





Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata triennale scade il giorno 30/05/2023, fatte salve cause di forza maggiore che dovessero intervenire da entrambe le parti.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni in oggetto del presente contratto la Scuola corrisponderà alla Gemini Consult un importo totale nel triennio di €. 1.800,00 (Mille/00), più split payment IVA al 22%.

Il compenso spettante sarà retribuito annualmente, a fronte di regolare fattura elettronica pari a €.600,00 (seicento) IVA esclusa annui, entro il 30 maggio di ogni anno di validità del contratto.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

Art. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve con effetto immediato in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 6 - FACOLTA' DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., la Scuola ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi fondato motivo.

Art. 7 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Art. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Il Fornitore:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.





- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. Il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'esperto tutte le spese fiscali ed erariali, dovute secondo le leggi vigenti.

Società Gemini Consult srl



La Dirigente Scolastica
Francesca Magnano



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993



Responsabile del procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Responsabile dell'istruttoria: Ass. Amm. Francesca De Vidi
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i..



FONDI
/STRUTTURALI
EUROPEI
pon
2014-2020



Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO